	Addoted ii.2000	
	Atto Costitutivo della Associazione	3
	"CAVALLI D'ITALIA"	7 0
	REPUBBLICA ITALIANA	8-0
	L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di	
	marzo in Roma, in via Cola di Rienzo n. 285.	1883 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199
	24 marzo 2011	
	Innanzi a me dottoressa MATILDE COVONE notaio in Roma con	
	studio in Via Ravenna n. 15, iscritto al Ruolo dei Distretti	
	Notarilí Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,	
	SONO PRESENTI	
	- CARNIGLIA RENATA nata a Londra (GB) il 14 luglio 1952,	
	domiciliata a Roma in via Giambattista Viotti n. 8, codice	
·	fiscale CRN RNT 52L54 Z114K;	
	- CASIROLI RENATO nato a Milano il 15 luglio 1956,	
. \$	domiciliato ad Arluno (MI) in via Cascina san Giacomo n. 1,	
	codice fiscale CSR RNT 56L15 F205R;	
	- ASSUMMA GIANLUCA nato a Roma il 19 settembre 1969,	
	domiciliato a Roma in via Mogadiscio n. 1, codice fiscale SSM	
	GLC 69P19 H501Z;	
	- NIERI ALESSANDRO nato a Prato il 13 settembre 1964,	
	domiciliato a Vaiano (PO), in via di Sofignano n. 19, codice	
	fiscale NRI LSN 64P13 G999X;	
. 1	- CONTILLI FABRIZIO nato a Foligno (PG) il 22 dicembre 1964,	
<u>.</u>	domiciliato a Foligno (PG) in via Toscana n. 18, codice	
		10

	fiscale CNT FRZ 64T22 D653K.
	Io notaio sono certo della identità personale dei comparenti,
	tutti cittadini italiani, i quali convengono quanto segue:
	Articolo 1 - E' costituita tra essi comparenti una
	Associazione denominata:
	"CAVALLI D'ITALIA"
	ARTICOLO 2 - L'associazione è una libera aggregazione di
	Associazione denominata: "CAVALLI D'ITALIA" ARTICOLO 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone, è apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro.
	ARTICOLO 3 - L'associazione ha sede in Milano, Via Ruggiero
	Settimo n. 4.
	ARTICOLO 4 - L'associazione ha lo scopo di riunire gli
	allevatori di cavalli di razza SELLA ITALIANO iscrivibili al
	libro III: sella italiano del Libro Genealogico indirizzati
	alle discipline olimpiche del Salto ostacoli, Dressage e
	Completo al fine di:
A management of the state of th	1) tutelare gli interessi degli allevatori;
No. 1	2) promuovere lo sviluppo dell'allevamento del cavallo da
	sella italiano, operando per il miglioramento qualitativo e
J.	l'incremento quantitativo della popolazione equina anche
	attraverso la realizzazione di banche dati e lo studio di
**************************************	indicí genetici;
Total Control of the	3) partecipare con propri rappresentanti nominati dal
	consiglio Direttivo ad Entí e Organizzazioni al fine di
	tutelare gli interessi e far conoscere le necessità e le
\$\$\$\$C+	1

4	esigenze degli allevatori di cavalli da sella sportivi	
	italiani;	
	4) promuovere e provvedere alla pubblicazione di notiziari,	
	riviste, monografie siti internet e quanto altro inteso a	
	promuovere, pubblicizzare e migliorare la produzione di	
	cavalli da sella sportivi italiani con esclusione della	
	pubblicazione di quotidiani;	
	5) promuovere ed organizzare rassegne e mostre, campionati,	
Ē	concorsi ippici e test di performance sia a fini promozionali	
	ché di selezione;	
7.5	6) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa, sportiva e	
	non, che possa utilmente contribuire al miglioramento, alla	
	valorizzazione, alla commercializzazione e alla diffusione	
	del cavallo sella sportivo italiano;	
•	7) curare l'apposito Registro nonché la tenuta della banca	
	dati e del libro genealogico dei prodotti dei propri	
	Associati e, laddove ciò fosse permesso dalle leggi vigenti,	
	assumere tutte le competenze che potranno essere riservate	
=-	alle Associazioni di razza.	
W-1	ARTICOLO 5 - Il patrimonio sociale è costituito:	
-14	a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento	1
	della loro iscrizione e comunque versati per effetto di	
	deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea in	
*	conformità a quanto previsto dallo statuto;	
	b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che	

	l'assemblea destinerà alla costituzione d	i riserva;	
	c) da eventuali lasciti e donazioni;		
	d) dai beni mobili ed immobili di proprie	tà dell'associazione.	
	L'associazione deve tenere l'inventario	dei beni costituenti	
	il suo patrimonio.		•
	Il fondo di esercizio è costituito:		
	a) dai contributi associativi annuali e	dalle quote previste	
- Linear Annual Commission Commis	dall'articolo 4 dello statuto;		
	b) da eventuali contributi straordinari;	× £]\$	2 mag
	c) da residui attivi derivanti da	allo svolgimento di	
	iniziative varie non destinati alla costi	tuzione di riserva;	
	d) da eventuali elargizioni o altri :	introiti o contributi	
	straordinari;	100	.체 ·문화 역
	e) da eventuali contributi autorizza	ati e concessi dai	
	Ministeri, dalle Regioni e da altri enti	i pubblici e privati e	
	non destinati a particolari iniziative e	forme di attività;	
	f) dalle entrate per servizi resi agli as	ssociati:	
	g) dagli interessi sul patrimonio.		
	ARTICOLO 6 - L'associazione ha durata ill	imitata nel tempo.	
	ARTICOLO 7 - In deroga alle norme stat	cutarie viene nominato	
,	il Consiglio Direttivo nelle persone di:		
	- CARNIGLIA RENATA Presiden	te	
	- CASIROLI RENATO Consigli	ere	
4	- ASSUMMA GIANLUCA Consigli	ere	-
-	- NIERI ALESSANDRO Consigli	ere	4

.

	- CONTILLI FABRIZIO Vice Presidente	
Marie and American Constitute desired	tutti come sopra generalizzati, i quali dureranno in carica	
	fino alla prima assemblea che dovrà essere all'uopo convocata	
,	entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna e che	Wall was a second and a second
	provvederà alla nomina dei nuovi membri del Consiglio	
	Direttivo.	
	I sopra nominati consiglieri accettano l'incarico loro	
MANAGE AND	conferito dichiarando che non sussistono cause di	AVALUA
	ineleggibilità e/o incompatibilità.	
	ARTICOLO 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
:	(trentuno) dicembre 2011 (duemilaundicí) i successivi il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO 9 - L'Associazione si regge secondo quanto è	
	convenuto nel presente atto costitutivo e sulla base dello	
r.	statuto dell'associazione che qui di seguito si riporta	
	integralmente:	
	TITOLO I - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata	
	Articolo 1) L'Associazione "CAVALLI D'ITALIA" ha sede legale	
	in Milano	
70.71	ed è regolata dal presente statuto.	V
	L'Associazione ha durata illimitata.	-11
	Potranno essere istituite Sezioni Regionali o Zonali, previa	
	delibera assembleare, qualora l'interesse dell'Associazione	
	e/o il numero dei soci lo richiedano, secondo le modalità	1
=	indicate dal Consiglio Direttivo.	
	1/2	
1		<u> </u>

	Articolo 2) L'associazione è apolitica, indipendente e non ha
	fini di lucro. Potrà, su conforme parere dell'assemblea
	aderire, ad associazioni ed enti analoghi a carattere
	nazionale e internazionale.
	L'associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori di
	cavalli di razza SELLA ITALIANO iscrivibili al libro III:
	sella italiano del Libro Genealogico indirizzati alle
	discipline olimpiche del Salto ostacoli, Dressage e Completo
	al fine di:
	1) tutelare gli interessi degli allevatori;
	2) promuovere lo sviluppo dell'allevamento del cavallo da sella italiano operando en il
	sella italiano, operando per il miglioramento qualitativo e
	della popolazione equina anche
	attraverso la realizzazione di banche dati e lo studio di
	indici genetici;
	3) partecipare con propri rappresentanti nominati dal
	consiglio Direttivo ad Enti e Organizzazioni al fine di
	tutelare gli interessi e far conoscere le necessità e le
	esigenze degli allevatori di cavalli da sella sportivi
	italiani;
	4) promuovere e provvedere alla pubblicazione di notiziari,
	riviste, monografie siti internet e quanto altro inteso a
;	promuovere, pubblicizzare e migliorare la produzione di
	cavalli da sella sportivi italiani con esclusione della
[pubblicazione di quotidiani;

*		
10	5) promuovere ed organizzare rassegne e mostre, campionati,	
	concorsi ippici e test di performance sia a fini promozionali	
	che di selezione;	
4	6) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa, sportiva e	
	non, che possa utilmente contribuire al miglioramento, alla	
	valorizzazione, alla commercializzazione e alla diffusione	
	del cavallo sella sportivo italiano;	
	7) curare l'apposito Registro nonché la tenuta della banca	
	dati e del libro genealogico dei prodotti dei propri	
	Associati e, laddove ciò fosse permesso dalle leggi vigenti,	
	assumere tutte le competenze che potranno essere riservate	
	alle Associazioni di razza.	
	TITOLO II - Associati	
	Artícolo 3) Il numero degli associati è illimitato.	
	Gli associati potranno essere persone giuridiche o persone	
	fisiche. Le persone fisiche devono aver compiuto il	
,	dicíottesimo anno d'età.	
	Gli associati si distinguono in:	
111111111111111111111111111111111111111	a)Associato Allevatore,	
	b) Associato Sostenitore .	
	c)Associato Onorario.	
	1. Associato allevatore può essere la persona fisica o	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	giuridica, che risulti allevatore di almeno un puledro nato	
*	negli ultimi 3 (tre) anni, iscritto al registro del cavallo	
	da sella italiano e che possiede una fattrice di proprietà	HA.
AND STATE OF		

		,
iscri	tta come fattrice nel Libro Genealogico riconosciuto	
dalla	Sella Italiano.	
L' A	ssociato allevatore non può ricoprire cariche all'interno	
di a	ltri enti o associazioni analoghi senza l'autorizzazione	-
del	Consiglio Direttivo.	
L' F	Associato allevatore ordinario ha il diritto di voto in	
asset	mblea se alla data della convocazione assembleare	
poss	iede i requisiti prescritti ed è in regola con il	
paga	mento della relativa quota associativa.	*
2.1,	Associato sostenitore è la persona fisica o giuridica	7.1
che	desidera sostenere l'associazione ed usufruire delle	
oppo	rtunità che questa può offrire. L' Associato sostenitore	
non	ha diritto di voto ed è tenuto al versamento della	* 8
rela	tiva quota associativa.	
3.	L' Associato Onorario è la persona fisica o giuridíca	
part	icolarmente meritevole che, su proposta del Consiglio	
Dire	ttivo, viene così nominata dall'assemblea degli	
asso	ciati. L'associato Onorario non ha diritto di voto ed è	
eser	ntato dal versamento della quota associativa.	
Arti	.colo 4) La quota associativa annua per gli Associati	
Alle	evatori comprende una quota annuale fissa più una quota	
annı	uale per ogni fattrice iscritta nel Registro più un	
cont	ributo una tantum per ogni puledro nato. Il Consiglio	
Dire	ettivo stabilirà annualmente i valori delle quote	
asso	ociative.	
,		

•	Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto	
	a un voto in assemblea.	
	Articolo 5) Coloro che intendono far parte dell'associazione	
	devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando	
	di accettare il presente statuto e dichiarando la consistenza	
	dell'allevamento. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda	
	motivando l'eventuale rifiuto dell'iscrizione.	
The same of the sa	Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il	
WALK HELD THE STREET	versamento di quote e contributi straordinari per esigenze	
VIV. 17 - 1.	specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere	
	deliberati dall'assemblea.	
	Nell'eventualità che un associato ordinario non rinnovi	
	l'associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,	
	o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte	
	dell'associazione e successivamente richieda la nuova	
	iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste	
	per l'ingresso nell'associazione dei nuovi associati.	
	Il venire meno dei requisiti di appartenenza alle categoria	
	di allevatore implica d'ufficio la perdita delle qualità di	
	associato ordinario.	
	La perdita della qualità di associato può verificarsi,	
	inoltre, per:	1
	a) dimissioni che devono essere comunicate tramite lettera	
2	raccomandata A/R al Consiglio Direttivo;	1/3
	b) mancato versamento entro il primo trimestre dell'anno	

	delle quote associative di cui all'articolo 4;	
	c) grave violazione delle disposizioni contenute nel presente	
	statuto e inosservanza delle deliberazioni degli organi	
	dell'associazione nonché per grave lesione degli interessi e	
	del prestigio dell'associazione.	
	In tal caso, la perdita della qualità di associato sarà	
	deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	E' fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere al	
	consiglio dei probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli	
	è stata notificata la deliberazione a mezzo lettera	
	raccomandata A/R.	
-	La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad	
	ogni diritto sul patrimonio dell'associazione nonché la	
	irripetibilità dei contributi versati.	
	Il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni	
	dell'avvertimento e della censura agli associati inadempienti	
	o che con il loro comportamento abbiano leso il prestigio	w <u> </u>
	dell'associazione.	-
	TITOLO III - Organi dell'Associazione	
	Articolo 6) Gli organi dell'associazione sono:	
	1. Assemblea degli Associati	
	2. Consiglio Direttivo	
1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3. Presidente	
	3. Collegio Sindacale	
	4. Collegio dei Probiviri	

, centimi dol Collogio	
fatta eccezione per i componenti effettivi del Collegio	
Sindacale.	
Capo 1. Assemblea	
Articolo 7) L'assemblea ordinaria:	
- approva i bilanci;	
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del	
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;	
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno	
proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, con	
esclusione delle materie di competenza dell'assemblea	
straordinaria.	
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura	
dell'esercizio annuale.	
L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
convocazione con la presenza di tanti associati che	
rappresentino almeno la metà degli associati ed in seconda	
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.	
L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti.	
Articolo 8) L'assemblea straordinaria delibera:	
- sulle modifiche dello statuto;	
- sullo scioglimento e messa in liquidazione	
dell'associazione nominandone i liquidatori, nonché in merito	
alla devoluzione del patrimonio della stessa;	19 //

- revoca del Consiglio Direttivo.	
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la	
presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera	V V V Marie
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
almeno i tre quarti degli associati.	
Articolo 9) L'assemblea è convocata dal Presidente del	
Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione o	
comunque in Italia presso un'idonea struttura.	
L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano domanda	
scritta al Presidente del Consiglio Direttivo almeno il	
cinquanta percento dei consiglieri o dei sindaci se nominati	
o almeno un terzo degli associati ordinari. Nella domanda	el = S secon
devono indicarsi gli argomenti da trattare. Nella	
convocazione dell'Assemblea devono essere indicati gli	
argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea è	
ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria e	
straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante	
lettera raccomandata o posta elettronica certificata	
contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo	
dell'adunanza anche in seconda convocazione e l'ordine del	
giorno degli argomenti da trattare e da inviare agli	
associati, nel domicilio risultante dal libro degli	
associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato	

:k		
e ^r	per l'adunanza stessa.	
<u> </u>	La seconda convocazione può avere luogo il medesimo giorno	
	della prima.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche ai	
	membri del Collegio Sindacale se nominato.	
:	La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è	
	fatta dal Presidente.	
	Nell'ipotesi di cui al primo e al terzo capoverso	
<u> </u>	dell'articolo 8, l'avviso di convocazione dell'assemblea	
	straordinaria dovrà indicare gli articoli dello statuto di	And the state of t
	cui si delibera la modificazione con il testo delle	
	variazioni proposte.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputerà	
	regolarmente costituita quando sia presente la totalità degli	
	associatí e siano intervenuti tutti i componenti del	
	Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale se nominato.	A. Control of the con
-	Articolo 10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli	
	associati che risultino iscritti nel libro degli associati ed	
:	in regola con il pagamento delle quote a loro carico al	
	momento della convocazione.	
	Ogni associato allevatore può farsi rappresentare in	
	assemblea da altra persona fisica o giuridica munita di	A
	delega.	
,	La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta.	
	La delega deve indicare le generalità dell'associato	

	delegante e dell'associato delegato e l'assemblea per cuí è	,
	conferita e alla stessa deve essere allegata copia del	
	documento di identità del delegante. Tale delega deve essere	
	consegnata al Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea e	
	successivamente conservata agli atti dell'associazione.	,
	La rappresentanza può essere conferita solo per singole	
	assemblee ed ha effetto sia per la prima che per la seconda	
	convocazione. La stessa persona può essere delegata a	
	rappresentare altri soci in assemblea con un massimo di n. 3	
	(tre) voti delegati (totale massimo voti 4 (quattro).	
	compreso il proprio).	
	Articolo 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o	-1
	dal membro del consiglio di maggiore età.	
	Le funzioni di segreteria sono svolte dalla persona indicata	
	dal Presidente dell'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto palese e	
	le relative modalità sono determinate di volta in volta dal	
	Presidente dell'assemblea. Dello svolgimento delle	
	deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale	
	delle assemblea straordinaria è redatto dal notaio	
	intervenuto.	
	Capo 2. Consiglio Direttivo	•
·	Articolo 12) L'associazione è amministrata da un Consiglio	ď

Direttivo composto da consiglieri da 5 (cinque) a 9 (nove). I	
consiglieri restano in carica per tre esercizi successivi e	
sono rieleggibili, devono essere maggiorenni e non avere	
precedenti penali passati in giudicato.	
Fatta eccezione per i membri del primo Consiglio Direttivo	
nominato in sede costituzione dell'associazione, almeno il	No. of the contract of the con
60% (sessanta per cento) dei Consiglieri eletti deve aver	
allevato almeno due soggetti con i seguenti requisiti:	
a) Stallone approvato in Classe A in Italia o approvato in un	
Libro Genealogico straniero riconosciuto (vedi norme	
attuative);	
b) Cavallo classificato nei primi 10 (dieci) posti nelle:	
- Finale Circuito Salto in Libertà;	
- Finale di un Circuito Nazionale o Campionato di Salto	
Ostacoli o Completo o Dressage riservato ai giovani cavalli	
di 4/5/6/7 anni, in Italia o all'estero;	
- Categorie 145 (centoquarantacinque) di salto ostacoli o	
análoghe di completo o di dressage.	
Articolo 13) I consiglieri devono essere eletti tra gli	
associati allevatori persone fisiche o persone fisiche legali	
rappresentanti se associati persone giuridiche. Ad essi	
possono essere rimborsate dall'associazione le spese, come	
previste delle norme attuative affrontate nell'interesse	
dell'associazione per incarico del Consiglio Direttivo.	
Articolo 14) In caso di dimissioni della maggioranza dei	
WICTOOLO 141 11	1/

me	mbri in carica del Consiglio, l'intero Consiglio dovrà	
СО	nsiderarsi decaduto e dovrà essere subito convocata, a cura	
de	l Presidente del Collegio dei Sindaci se nominato, o dei	
Pr	obiviri, l'Assemblea per le nuove nomine.	,
Ar	ticolo 15) Al Consiglio Direttivo sono affidate tutte le	
op	erazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad	
ec	ccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto,	
sc	ono di competenza dell'assemblea.	
Sc	ono particolari attribuzioni del Consiglio direttivo:	,
a)	deliberare sull'ammissione degli associati a norma	
de	ell'articolo 5;	
(b)	deliberare sull'esclusione degli associati nelle ipotesi	-
pı	reviste dal presente statuto;	
(C)	deliberare sull'istituzione ed il funzionamento degli	
ui	ffici dell'associazione, nonché redigere il regolamento per	
18	a tenuta della contabilità;	
d) assumere o licenziare il personale stabilendo le	
, at	ttribuzioni ed il trattamento economico;	
e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa e	
i.	l programma di attività da svolgere e da sottoporre	
а	ll'approvazione dell'assemblea;	
f) redigere i regolamenti tecnici allevatoriali e sportivi	
n	onché proporre le modifiche al regolamento vigente, che	
c	ostituísce l'insieme delle regole dettate per la disciplina	
d	ei rapporti della vita associativa ai sensi del presente	٠

g: stabilire l'entità delle quota ordinarie e proporre qualle straordinarie all'assombles nonché fissare il costo dei certificati e dei servizi offerti dall'assomiazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce egni volta che il Presidento lo ritenga racessario e qualora venga vichiesto da almene tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in egni modo, non meno di tre velte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione dei luego, giorne, ora dell'adunenza e l'elenno delle materie da trattare inviani almeno etto giorni prima della riunione, salve i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere invista anche si membri del Collegio Sindacate se nomineto. Il luego della riunione può essere stabilito sia presso la sade sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle propric riunioni anche altri sorgetti d' cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è nacessaria la presenza della	,		
straordinarie all'assemblea nonché fissare il costo del certificati e dei servizi offerti dall'associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suci poteri ad altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Articolo 16) il Consiglio Direttivo si riunisce equi volta che il Presidento lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non neno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri à effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche di membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio iteliano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del	,	statuto;	
certificati e dei sorvizi offerti dall'essociazione. Il Consiglio Direttivo puè delegare parte dei suci poteri ad altri amministratori o Commissioni ali'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riuniace ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non neno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare inviati almeno otto giozni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sie presso le sede sociale che altrovo, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni enche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validita delle deliberazioni dei		g) stabilire l'entità delle quote ordinarie e proporre quelle	
II. Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonche nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Acticolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta cae il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riuniome, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitara alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		straordinarie all'assemblea nonché fissare il costo dei	
altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonche nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di questi ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		certificati e dei servizi offerti dall'associazione.	
nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisco ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare invisti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche al membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad	
Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta Che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei		altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonché	
Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta cne il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del	alala	nominare direttori e responsabili regionali fissandone il	
che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei		compenso.	
richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta	
quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei		che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga	
La convocazione dei membri è effettuata con lettera, telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		richiesto da almeno tre consiglieri, su convocazione di	
telescritto, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		quest ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno.	
l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del	Managed Administry Administration (Assessment Assessment Assessmen	La convocazione dei membri è effettuata con lettera,	
delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		telescritto, o posta elettronica certificata contenente	
della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei	•	l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco	
Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei		delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima	
membri del Collegio Sindacale se nominato. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		della riunione, salvo i casi di estrema urgenza.	
Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dei		Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai	
sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		membri del Collegio Sindacale se nominato.	
Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la	
anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano.	
Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del		Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni	
		anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza.	
Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della		Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del	
		Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della	

	maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Ogni consigliere ha diritto ad un voto.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni del consiglio Direttivo viene redatto	
	verbale su apposito registro sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario. Possono assistere alle adunanze, su invito	
	del Presidente, anche persone estranee al Consiglio	
	Direttivo.	
	La mancata partecipazione senza giustificato motivo, da parte	
	di uno dei membri a due sedute consecutive o nell'anno solare	7
	del Consiglio direttivo importa automatica decadenza dalla	
	carica ed il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione	
	di un nuovo membro.	
	Articolo 18) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il	
	Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario anche	
	permanente.	
	Al Presidente spetta la rappresentanza legale	
	dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso	
	di impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni il	
	Vice Presidente, od in sua assenza, il consigliere più	
	anziano di età.	
	Il Segretario partecipa in via continuativa all'attività	-
	dell'associazione.	,
3		

30. E	·	
	In particolare rientrano nelle sue competenze la disciplina	
	del funzionamento della segreteria e l'aggiornamento e cura	
	dell'Albo degli associati della Banca Dati, della	
	pubblicazioni delle relazioni agli Associati.	
	Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Segretario	
	specifici e determinati poteri per il disbrigo degli atti	
	dell'associazione	
	Capo 3 - Sindaci	
8	Articolo 19) Nei casi previsti dalla legge o laddove	
	d'assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un collegio	
	bindacale.	
	Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di	
	legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
•	Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti dovrà	
	essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.	
	Nell'ipotesi di ottenimento della personalità giuridica e	
	qualora si utilizzino fondi pubblici, la nomina di un sindaco	
	effettivo potrà essere riservata al Ministero delle Risorse	
	Agricole, Alimentari e Forestali.	
	Articolo 20) Il Collegio Sindacale deve controllare	
	l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza	Landing A
	delle legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta	
•	della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai libri e	
•	alle risultanze delle scritture contabili, verificare la	
1 1		

11 Page 12 Pag		*
C	onsistenza di cassa e l'esistenza dei valori, accertare i	»
be	eni di proprietà dell'associazione vistando il relativo	
i	nventario.	
D	elle operazioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale	*
S	u un apposito registro. Le eventuali sue deliberazioni sono	ANT WASTING AND
p	rese a maggioranza assoluta di voti. Il progetto di bilancio	***************************************
d	ovrà essere inviato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni	
P	rima della data fissata dall'assemblea che lo dovrà	24.
d	iscutere.	
С	apo 4 - Collegio dei Probiviri	
A	rticolo 21) Il collegio dei Probiviri è costituito da tre	· ·
m	nembri aventi i requisiti di legge tra i quali sarà eletto il	
P	Presidente; dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.	
E	sso è nominato dall'Assemblea.	
A	articolo 22) Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli	
A	Associati e tra questi e l'Associazione, nell'Ambito delle	
a	ttività dell'Associazione stessa, ivi incluse le	1
i	mpugnazioni delle sanzioni previste all'art. 5, è devoluta	
a	al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà senza formalità	
e	e in modo inappellabile nel rispetto del principio del	
C	contradditorio.	
G	Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei	
F	Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.	
Т	FITOLO IV - Patrimonio sociale - Bílancio	,
·	Articolo 23) Il patrimonio sociale è costituito:	71

-	a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento	
	della loro iscrizione e comunque versati per effetto di	
	deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ai	
	sensi degli art. 5 e 28 dello statuto;	
	b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che	
	l'assemblea destinerà alla costituzione di riserva;	
	c) da eventuali lasciti e donazioni;	
	d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.	
Service Servic	L'associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti	
	suo patrimonio.	
	Articolo 24) Il fondo di esercizio è costituito:	
	a) dai contributi associativi annuali e dalle quote per ogni	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	femmina di cui all'art.4 dello statuto;	
***************************************	b) da eventuali contributi straordinari;	
	c) da residui attivi derivanti dallo svolgimento di	
	iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;	
	d) da eventuali elargizioni o altri introiti o contributi	
	straordinari;	
	e) da eventuali contributi autorizzati e concessi dai	
	Ministeri, dalle Regioni e da altri enti pubblici e privati e	
	non destinati a particolari iniziative e forme di attività;	
	f) dalle entrate per servizi resi agli associati:	-
	g) dagli interessi sul patrimonio.	
	Articolo 25) L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di	
-	ogni anno.	

	Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
	provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo da
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea insieme alle
	relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale se
	nominato.
	Per la natura e la finalità dell'associazione l'esercizio non
	può dare luogo a utili ripartibili. Il bilancio consuntivo è
	trasmesso al Collegio Sindacale se nominato, almeno trenta
	giorni prima della data di convocazione dell'assemblea
W. Alley John C. Control of the Cont	ordinaria; deve essere depositato ed inviato agli associati
	almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria.
	TITOLO V - Liquidazione e devoluzione del patrimonio
	Articolo 26) Lo scioglimento dell'associazione e la sua messa
	in liquidazione sono deliberati dall'assemblea con le
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
	l'assemblea provvede altresì alla nomina di liquidatori.
	Articolo 27) La devoluzione del patrimonio avverrà, su
The state of the s	delibera dell'assemblea straordinaria ai soci regolarmente
	iscritti al momento dello scioglimento, in proporzione ai
	voti posseduti.
	TITOLO VI - Disposizioni finali
	Articolo 28) Il domicilio degli associati, per quanto
	concerne con l'associazione si intende, con tutti gli
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	effetti, quello risultante dal libro degli associati.
	TITOLO VII - Norma transitoria
	TITOLO VII - NOIMA CIAMOTOTT

Articolo 29) E' dato mandato al Consiglio Direttivo di	
provvedere a tutto quanto necessario per verificare	
l'opportunità di ottenere il riconoscimento della personalità	
giuridica dell'associazione.	
E' inoltre dato mandato al Consiglio Direttivo di convocare	
entro due mesi l'Assemblea degli Associati oltre che per la	
nomina del Consiglio Direttivo anche al fine di:	
- prevedere adeguata rappresentatività tra i componenti del	
Consiglio Direttivo delle varie realtà territoriali;	
introdurre la necessità del possesso di requisiti	
meritocratici per l'elezione di una percentuale di componenti	
del Consiglio Direttivo;	
- inserire ulteriori regolamentazioni che si presentassero	
opportune o necessarie per la realizzazione degli scopi	
statutari. Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e	
Le spese del presente connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.	
Del presente atto, in parte scritto con sistemi elettronici	
da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su	
fogli sei per facciate ventiquattro ho dato lettura ai	
comparenti che l'approvano.	
Sottoscritto alle ore 18 (diciotto)	
FIRMATO. RENATA CARNIGLIA	
RENATO CASIROLI	
. GIANLUCA ASSUMMA	

ALESSANDRO NIERI FABRIZIO CONTILLI MATILDE COVONE Notaio - sigillo Le messer come common de l'agil dollerie majorne Windship revenies of side and the second second